

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2177

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE E AD INTERIM DEL TESORO

(VANONI)

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

Seduta del 18 settembre 1951

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il disegno di legge che si sottopone alla Vostra approvazione contiene un insieme di norme che si possono così riassumere:

1°) nuove misure di stipendi, paghe e retribuzioni, tali da assicurare una rivalutazione di almeno 42 volte, rispetto al trattamento economico del 1938, per quei dipendenti che non abbiano ancora raggiunto tale indice di maggiorazione, e di garantire a tutti i dipendenti statali un ulteriore aumento del trattamento complessivo allo scopo di fronteggiare il rialzo del costo della vita verificatosi in questo ultimo periodo di tempo;

2°) maggiorazione, in correlazione ai nuovi stipendi, del premio giornaliero di presenza, del compenso per lavoro straordinario e della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità;

3°) conglobamento dell'indennità di carovita nell'indennità di carovita e relative quote complementari;

4°) attribuzione di un ulteriore assegno di lire 500 mensili al personale avente più di un figlio a carico per ogni figlio oltre il primo;

5°) aumento di lire 1.000 mensili sulla indennità di funzione per il personale non insegnante di gruppo B, sull'indennità di studio per il personale insegnante di grado VIII di gruppo B e per i maestri elementari e sull'assegno perequativo per il personale di gruppo C;

6°) adeguamento del trattamento del personale in quiescenza ai miglioramenti concessi al personale in attività di servizio.

La spesa relativa, compresi gli oneri riflessi, è di circa 45 miliardi annui lordi.

Per la copertura di tale spesa si provvede con una aliquota delle maggiori entrate e col gettito che si attende dai nuovi provvedimenti fiscali secondo le indicazioni contenute nel primo provvedimento di variazioni al bilancio dell'esercizio 1951-52.

I.

Nell'impostare il problema della revisione delle competenze degli statali sono state esaminate due soluzioni: l'una, quella adottata dal disegno di legge, la quale lascia sussistere l'attuale complessa struttura del trattamento economico determinata dalla esistenza di numerose indennità, e l'altra intesa a conglobare nell'unica voce « stipendio » l'attuale stipendio, l'indennità di presenza, l'indennità di funzione e assegno perequativo o indennità analoghe, e l'indennità di carovita-base, nella misura, cioè, stabilita per il dipendente celibe avente sede di servizio in comune con meno di 600.000 abitanti.

Prima di illustrare gli inconvenienti cui si sarebbe andati incontro con l'adozione della seconda soluzione e i motivi che hanno indotto il Governo ad accantonarla, per il momento, è opportuno illustrare lo stato della

legislazione sul trattamento economico dei dipendenti statali.

Attualmente il personale statale in genere fruisce:

1°) di uno stipendio, paga o retribuzione, nelle misure risultanti dall'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130;

2°) dell'indennità di carovita istituita dal decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, discriminata in relazione alla popolazione del comune sede di servizio, alle persone conviventi e a carico e alla composizione del nucleo familiare del dipendente;

3°) del premio giornaliero di presenza regolato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

4°) del compenso per lavoro straordinario disciplinato dallo stesso decreto legislativo n. 19 del 1946;

5°) dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo istituiti dalla citata legge numero 130;

6°) della tredicesima mensilità, istituita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e commisurata ad un dodicesimo dello stipendio e dell'indennità di carovita stabilita per il dipendente celibe (escluse quindi le quote complementari).

È da aggiungere che, nell'ambito del personale statale, vi sono altre categorie il cui trattamento economico si diversifica da quello sopra indicato per altre particolari indennità. Così:

7°) al personale direttivo e insegnante delle scuole medie ed elementari, in luogo dell'indennità di funzione, è attribuita l'indennità di studio;

8°) ai presidi ed ai provveditori agli studi, oltre l'indennità di studio, l'indennità di carica;

9°) ai professori universitari, in luogo dell'indennità di funzione, la indennità accademica;

10°) ai provveditori alle Opere pubbliche, oltre l'indennità di funzione, anche l'indennità di carica;

11°) al personale diplomatico consolare in servizio al Ministero, oltre l'indennità di funzione, l'indennità di rappresentanza;

12°) al personale di gruppo A dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, oltre l'indennità di funzione, il premio della ricostruzione;

13°) al personale postelegrafonico e a quello delle ferrovie dello Stato, in luogo del premio giornaliero di presenza, il premio di rendimento e di interessamento al servizio;

14°) al personale delle cancellerie giudiziarie, oltre l'indennità di funzione, anche i proventi di cancelleria;

15°) agli ufficiali delle Forze armate, in luogo della indennità di funzione, l'indennità militare e l'assegno integratore, e, oltre l'indennità di caropane, un assegno in denaro sostituito alla soppressa razione viveri;

16°) ai sottufficiali delle Forze armate, in luogo dell'assegno perequativo, un assegno suppletivo e, oltre l'indennità di caropane, un assegno giornaliero di lire 100;

17°) al personale dell'Amministrazione finanziaria i diritti casuali, in luogo dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo;

18°) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, in luogo dell'indennità di funzione, i proventi della Cassa di colleganza.

Oltre le indennità sopra indicate ne esistono altre che sarebbe lungo citare, come, ad esempio, quelle previste per il personale delle Forze di polizia, per quello dei servizi antincendi, per il personale esecutivo delle ferrovie dello Stato e per molte altre categorie; indennità tutte cumulabili con quella di funzione o con l'assegno perequativo.

* * *

Allo scopo di semplificare il trattamento economico sarebbe stato opportuno unificare tutte le competenze come è stato fatto per i magistrati.

Ma va qui subito rilevato che per i magistrati il sistema della unificazione è stato agevolmente attuato, perché si trattava di una categoria omogenea di personale di gruppo A fruente delle stesse indennità fisse o commisurate al grado.

Per il rimanente personale, invece, si pone il problema di portare ad un comune denominatore indennità diverse, di cui alcune fisse, cioè attribuite indipendentemente dal grado, come l'indennità di carovita, altre commisurate al grado o al gruppo di appartenenza, come, ad esempio, l'indennità di funzione e l'assegno perequativo, altre ancora, oltre che al grado, allo stato di celibe e di ammogliato, come la indennità militare, od in relazione alla popolazione del comune di residenza, come l'assegno integratore e l'assegno suppletivo spettante, rispettivamente, agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate.

Si tratterebbe in sostanza di portare ad unità ciò che attualmente è molteplice e difficilmente classificabile con un criterio unico.

È da rilevare, inoltre, che, a parità di grado e di gruppo, il trattamento economico complessivo del personale statale non è uguale. Basterebbe raffrontare il personale di gruppo *B* delle cancellerie giudiziarie con quello dell'Amministrazione finanziaria e con quello di gruppo *B* dei ruoli di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno per avere importi molto differenti. In altri termini, in seno all'Amministrazione statale si verificano nelle retribuzioni degli avvallamenti cui seguono delle vette anche abbastanza elevate. Pertanto nell'impostare il problema è d'uopo anzitutto risolvere la questione del come annullare tali differenze di trattamento economico fra una categoria e l'altra di personale, quando non rispondano a esigenze di servizio che implicino particolari rischi o comportino gravi responsabilità.

Infatti, l'unificazione si può ottenere in due modi:

1°) o tagliare le vette per riempire gli avvallamenti;

2°) o riempire gli avvallamenti e portarli al livello delle vette.

Nel primo caso verrebbero ridotte, anche notevolmente, le retribuzioni complessive di molte categorie di personale, il che non è attuabile.

Nel secondo, le retribuzioni complessive dei vari personali dovrebbero portarsi verso le vette più elevate (non è detto che qualche vetta troppo alta non debba subire decurtazioni e che a rischi e responsabilità particolari non debbano corrispondere particolari indennità) e quindi conglobare in una sola voce — salvo le competenze per lo stato di famiglia e per lavoro straordinario irriducibili ad unità — le varie voci componenti oggi il trattamento economico globale degli statali.

Ma per fare ciò occorrono decine di miliardi che il bilancio non è, per ora, in grado di fornire.

Allo stato delle cose non resta che battere una via che ponga i presupposti per l'unificazione e che conduca gradualmente ad essa.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame si ispira a questo indirizzo bloccando l'istituzione di altre particolari indennità, conglobando, invece, l'indennità carovita, diminuendo le distanze fra i vari gruppi ed impedendo che esse aumentino fra le diverse branche dell'Amministrazione ed applicando, infine, gli aumenti deliberati allo « stipendio » il che incrementa la voce fondamentale e riduce la portata di quelle accessorie destinate all'assorbimento.

II.

Rimandato ad altro momento il compito dell'unificazione, la quale implica un riordinamento generale e stabile della materia, il presente disegno di legge ha inteso rispondere alle seguenti esigenze:

a) rivalutare al livello minimo di 42 volte rispetto al 1938 il trattamento economico complessivo dei gradi che tale livello non hanno ancora raggiunto;

b) correggere le troppo accentuate distanze di trattamento tra i medesimi gradi di gruppi diversi che la legge n. 130, con l'introduzione dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo, aveva provocato;

c) fronteggiare il rialzo del costo della vita con un aumento generale rafforzato da provvidenze particolari per i normali nuclei famigliari e per quelli più ricchi di unità, i quali più soffrono della attuale congiuntura;

d) ritoccare alcune posizioni che presentano, ad evidenza, un grosso difetto di sperequazione.

1. — Il problema che, in relazione ai differenti punti di vista, si presentava con aspetti più delicati e di accentuato contrasto, era quello della misura dell'aumento in relazione al nuovo costo della vita.

Alcune organizzazioni dei dipendenti statali sostenevano che l'aumento avrebbe dovuto compensare esattamente la diminuzione del potere reale d'acquisto delle retribuzioni verificatesi dopo il 1° semestre del 1950, senza tener conto dei precedenti che hanno regolato per gli statali il movimento del carovita, né prendere in considerazione i ferrei dati generali della nostra situazione economica, finanziaria e sociale.

Simile impostazione non poteva essere accettata non soltanto per i precedenti in materia, ma anche perché la realtà della nostra situazione economica e sociale non va obliterata, né può essere forzata oltre un certo limite la pressione tributaria, ai fini della copertura di maggiori aumenti, senza limitare il potere di acquisto di altre categorie popolari.

Rendendosi conto di queste realtà, altre organizzazioni, che, per vero, non sono sembrate mai rigidamente ferme sulle posizioni più avanzate, presentavano richieste più moderate, sebbene ancora eccessive di fronte alle disponibilità di bilancio e ad altre esigenze sociali.

Il Governo, nell'adottare le sue decisioni ha dovuto tener conto del complesso della situazione e richiamarsi, inoltre, ai prece-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

denti in materia risultanti anche da non lontane decisioni parlamentari.

Vale la pena di riassumere tali precedenti.

Col decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, fu introdotto per gli statali un moderato congegno di scala mobile che non operava su tutti gli elementi della retribuzione, ma soltanto sulla indennità di carovita.

Preso, in seguito, come indice-base del costo della alimentazione il trimestre luglio-settembre 1946 fatto eguale a 100, il costo della vita subì dei rialzi vertiginosi, passando, nel trimestre luglio-settembre 1947, all'indice 190,3 e la indennità carovita fu via via adeguata ai movimenti di rialzo.

Dopo il luglio-settembre 1947, per la nota manovra di politica economica imperniata anche sulla entità degli aiuti americani, la tendenza del costo della vita si rovesciò declinando abbastanza rapidamente e passando nel trimestre luglio-settembre 1948 a 159,8.

Correlativamente avrebbe dovuto essere ridotta la indennità di carovita, ma il Governo non si avvalse della legge che prevedeva il recupero — dato il basso livello delle retribuzioni di allora, ancora sensibilmente inferiori a quelle dell'industria privata — e si diede invece a migliorare le retribuzioni stesse rimandando ad un secondo tempo di decidere intorno al recupero.

Le retribuzioni furono migliorate:

a) col decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, che aumentò gli stipendi, paghe e retribuzioni partendo da un minimo del 30 per cento e deliberando altresì il rimborso ai dipendenti dello Stato delle imposte dovute;

b) col decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, che aumentò l'importo base della indennità di carovita;

c) con la legge 12 aprile 1949, n. 149, che aumentò gli stipendi, paghe, ecc., partendo da un minimo del 20 per cento;

d) con la legge 11 aprile 1950, n. 130, che aumentò di nuovo gli stipendi, paghe, ecc., di un altro 10 per cento ed istituì, inoltre, la indennità di funzione e l'assegno perequativo.

Questa ultima legge contiene, fra gli altri, l'articolo 7 il quale stabilisce che «*fino a nuova disposizione*» restino inoperanti le norme che prevedono il recupero da parte dello Stato dei *punti* relativi al diminuito costo della vita rispetto al trimestre luglio-settembre 1947.

Ciò significa che il Parlamento non volle incorporare in un miglioramento definitivo,

da sommarsi ai miglioramenti di cui alle lettere a), b), c), d), i vantaggi derivati agli statali dal movimento in discesa della scala mobile, ma che di essi si sarebbe tenuto conto in determinate circostanze, e specialmente nella ipotesi di ripresa del movimento di rialzo dei prezzi.

A questi precedenti, in relazione alle attuali circostanze, il Governo si richiama nel sostenere la tesi secondo la quale, nel calcolare l'entità del rincaro odierno della vita, si deve far riferimento non già al 1° semestre 1950 (escludendo in tal modo il recupero dei punti che la legge n. 130 aveva — sia pure implicitamente — previsto), ma al trimestre luglio-settembre 1947, alla cui quota è commisurato l'attuale carovita.

Fatto base questo trimestre la perdita del potere di acquisto delle attuali retribuzioni — se pure si è verificata — si riduce a quota molto modesta, come risulta dall'allegato n. 1.

Ma non è soltanto a questi precedenti di carattere legislativo o relativi al movimento del costo della vita dal 1945 in poi che il Governo si è riferito nell'adottare le sue decisioni.

Esso ha tenuto conto, giustamente, dell'andamento del rapporto fra stipendi e salari dell'industria privata e stipendi e salari dei dipendenti statali, ed infine, come si è detto sopra, dell'onere che le proposte delle varie organizzazioni avrebbero recato al bilancio dello Stato.

Quanto all'onere è tutto detto quando si sappia che ogni *punto* di maggiorazione sul complesso retributivo significa una spesa annua di circa 6 miliardi e mezzo.

Meno breve è il discorso sull'andamento del rapporto. Il quale indica che la retribuzione media degli impiegati dell'industria fu sensibilmente superiore a quella dei dipendenti statali fino al luglio 1949, è stata sorpassata notevolmente da quell'epoca, ha riguadagnato qualche punto di superiorità dal novembre 1950, (a seguito della rivalutazione degli stipendi e della introduzione della scala mobile) ma sarà di nuovo raggiunta e lievemente superata coi miglioramenti che reca il presente disegno di legge. (Vedasi allegato n. 1).

Analogo è stato l'andamento del rapporto del potere di acquisto fra le retribuzioni medie dei due grandi settori. (Vedasi allegato n. 1)

Se si desidera tradurre in cifre lo stato attuale dei due rapporti si constata che l'indice delle retribuzioni degli impiegati dell'industria (uomini) segna una rivalutazione di

45,2 volte rispetto al 1938 e quello del potere di acquisto delle stesse retribuzioni è pari, sempre rispetto al 1938, all'83,9 per cento.

Invece, l'indice delle rivalutazioni per gli statali — una volta applicati i miglioramenti previsti dal disegno di legge — raggiunge le 50 volte e l'indice del potere di acquisto tocca il 91,7 per cento e si eleva al 100,2 per cento se si tiene conto dei compensi per lavoro straordinario.

Né è da dire che le cifre assolute delle retribuzioni svelino una realtà diversa da quella indicata dal rapporto percentuale.

Gli allegati alla presente relazione (nn. 2 a 9) dimostrano che il trattamento economico complessivo dei dipendenti statali — fatta eccezione per gli alti gradi direttivi — è quanto meno pari e, nei gradi inferiori e nelle categorie dei subalterni e dei salariati, spesse volte, superiore a quello dei corrispondenti gradi e delle corrispondenti categorie dei dipendenti dell'industria privata.

Onde si può concludere che — approvato il disegno di legge — non vi sarà apprezzabile differenza fra il trattamento economico complessivo medio dei dipendenti dei due grandi settori, se si faccia astrazione dal valore ragguardevole che ha per gli statali la sicurezza dell'occupazione derivante dallo stato giuridico.

L'accoglimento delle richieste delle varie organizzazioni avrebbe introdotto un grave perturbamento nell'equilibrio economico-sociale, con ripercussioni che è facile prevedere.

Le decisioni adottate dal Governo traggono, adunque, piena giustificazione anche dalla loro rispondenza all'ambiente economico-sociale dell'attuale momento.

2. — Fin qui abbiamo esaminato ed accertato rapporti relativi a retribuzioni medie. Naturalmente tali rapporti mutano se si considerano le rivalutazioni dei gradi inferiori, dei subalterni e dei salariati distinte da quelle dei gradi superiori.

Ad esempio la rivalutazione del XIII grado celibe — applicati i miglioramenti proposti — segnerà un indice di aumento pari a 70 volte ed un potere di acquisto del 128 per cento rispetto al 1938, e quella di un inserviente celibe conseguirà un aumento di circa 80 volte ed un potere di acquisto del 145 per cento.

Sono spostamenti giustificati in rapporto alla graduazione del trattamento economico del 1938, la quale faceva ai gradi inferiori ed alle categorie dei subordinati e dei salariati una parte davvero insufficiente. Ma nessuno oserà sostenere che non fosse urgente rime-

diare alla ingiustizia e al danno dell'appiattimento verificatosi in questo dopoguerra a svantaggio degli altri gradi se — dopo i miglioramenti proposti — il IV grado raggiungerà, rispetto al 1938, una rivalutazione pari a 41,73 volte e la sua retribuzione complessiva avrà un potere di acquisto ancora limitato al 76,5 per cento (a).

Si è detto *danno* perché è ormai noto che i migliori funzionari o i candidati più promettenti — attirati dalle vistose retribuzioni che le Imprese private riservano ai loro dirigenti — disertano spesso i pubblici impieghi rendendo sempre più anemiche ed insufficienti le strutture amministrative dello Stato.

Queste considerazioni — che rispondono a criteri di giustizia perequativa e ad inderogabili esigenze di una sana organizzazione delle carriere amministrative — spiegano perché nel determinare i nuovi generali aumenti sia stata, in primo luogo, adottata la decisione fondamentale di rivalutare almeno 42 volte, rispetto al 1938, il trattamento economico di quei personali (circa 200 mila unità) che più erano stati sacrificati dalla vicenda inflazionistica degli anni scorsi.

3. — In base al principio che a parità di grado debba corrispondere parità di retribuzione, si sarebbe dovuta operare la parificazione della indennità di funzione del gruppo B e dell'assegno perequativo del gruppo C alla indennità di funzione del gruppo A. Tale indirizzo venne suggerito anche da vari settori della Camera dei deputati in occasione della discussione della legge 11 aprile 1950, n. 130.

(a) Un quadro riassuntivo ed approssimativo dell'andamento delle rivalutazioni può essere il seguente:

1°) i gradi inferiori, dall'XI al XIII, hanno attualmente una rivalutazione (considerata l'indennità di carovita al 100 per cento del loro trattamento economico, rispetto al 1938) che va da un minimo di circa 48 volte ad un massimo di circa 66;

2°) i subalterni hanno una rivalutazione che varia da circa 46 volte a circa 77;

3°) i salariati hanno realizzato una rivalutazione ancora superiore, che raggiunge per le operaie non specializzate le 183 volte;

4°) per i gradi dal I al X, per i commessi capi, per gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori e per i capi operai, la rivalutazione delle retribuzioni rispetto al 1938 oscilla da un minimo di circa 31 ad un massimo di 46 volte;

5°) per il personale delle ricevitorie postali, per i portalettere rurali, i procaccia con obbligazione personale e per i fattorini telegrafici, la rivalutazione delle retribuzioni, rispetto al 1938, è, in media, di circa 78 volte.

La parificazione è, peraltro, avversata in base al principio che la parità di retribuzione va ammessa rispetto alla pari importanza della funzione e non già rispetto alla parità di grado che è un parametro piuttosto esteriore.

La questione è complessa e la soluzione si potrà avere soltanto in sede di riforma delle carriere amministrative.

Comunque per ridurre la distanza che esiste tra l'indennità di funzione di gruppo *A*, quella spettante al personale di gruppo *B* e l'assegno perequativo proprio di gruppo *C*, nel disegno di legge è stata proposta la maggiorazione di lire 1.000 a favore del personale non insegnante di gruppo *B*, dei maestri elementari, del personale insegnante di grado VIII di gruppo *B* e del personale di gruppo *C*.

4. — La giustizia del principio di corrispondere un ulteriore aumento, in relazione ai carichi di famiglia, ai dipendenti coniugati che abbiano più di un figlio e la opportunità di ritoccare con maggiore larghezza alcuni stipendi o paghe (ad esempio: lo stipendio dei commessi capi e la paga per gli aiutanti di battaglia) sono così evidenti dal dispensarci, ci sembra, da superflue dimostrazioni.

III.

Per ovvie ragioni il disegno di legge dispone, a favore dei personali in quiescenza, la perequazione delle pensioni a quelle risultanti dall'applicazione delle nuove tabelle di stipendi.

La norma è sostanzialmente estesa a tutti i personali, ma per gli appartenenti ai gradi inferiori della gerarchia statale (circa due terzi) si è ritenuto opportuno, allo scopo di attuare con maggior sollecitudine la correzione del miglioramento, disporre un aumento percentuale tale da far loro conseguire, con stretta approssimazione, la medesima maggiorazione che avrebbero ottenuto con la perequazione. È un modo di adeguamento escogitato per evitare le inevitabili lungaggini della perequazione.

L'onere derivante allo Stato da questo provvedimento può calcolarsi di circa 6 miliardi annui, compresi nei 45 miliardi.

IV.

In occasione dello studio dei miglioramenti economici è stata avvertita la opportunità, in vista specialmente della entrata in vigore delle norme sulla perequazione tributaria, di ripristinare la normalità fiscale

nel campo degli statali, abolendo il sistema provvisorio del rimborso e riassoggettando gli emolumenti al pagamento dei generali tributi e alle ritenute per ricchezza mobile, complementare e addizionale.

È appena il caso di assicurare che il ripristino non deve modificare la portata sostanziale degli aumenti netti proposti e deve evitare la sorpresa che, applicando le ritenute tributarie, il dipendente abbia a subire comunque una riduzione dell'ammontare netto della retribuzione.

Ma per garantire ciò si dovrà calcolare l'ammontare complessivo lordo del trattamento economico di tutti i dipendenti statali, compreso quello dei magistrati, mantenendo gli attuali importi netti degli stipendi e delle altre indennità, il che richiede, in definitiva, la modifica di tutti gli stipendi e delle svariate indennità che li accompagnano.

Considerata la ricchissima gamma degli stipendi (1500 tipi) e delle indennità, del tempo occorrente alla elaborazione e del minuto tecnicismo necessario, si reputa opportuno chiedere la delega per l'emanazione del provvedimento relativo, restando nel disegno di legge fissati l'oggetto, i criteri e la durata della delega.

V.

Procedendosi ad una impostazione razionale per il progressivo assetto delle retribuzioni dei dipendenti dello Stato, non era possibile mantenere in vita l'abnorme trattamento — spiegabile solo con la provvisorietà di esso — previsto dalla legislazione in vigore per i Membri del Governo: Presidente del Consiglio, Ministri, Sottosegretari di Stato.

Tale trattamento deve rispondere ad una giusta misura per il significato gerarchico e di prestigio che vi è necessariamente annesso, più che per ragioni economiche.

Ispirandosi a questi motivi, di alto valore morale e politico, la legge 6 novembre 1859, n. 3714, attribuiva ai Ministri Segretari di Stato lo stipendio annuo di lire 25.000, importo che risultava superiore al doppio dello stipendio di cui fruiiva, in quel tempo, il funzionario statale di grado più elevato.

Tale stipendio non subì variazioni fino alla guerra 1915-1918 e risultò sempre di gran lunga superiore a quello dei dipendenti statali dei più alti gradi.

Infatti, mentre ai Ministri veniva corrisposta una retribuzione annua di lire 25.000, al primo presidente di cassazione ed al generale d'esercito, ne era attribuita una di lire 15.000 ed ai prefetti e direttori generali una

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di lire 10.000 pari ai due quinti della retribuzione dei Ministri.

Per effetto dei numerosi provvedimenti intervenuti dopo la prima guerra mondiale, mentre il trattamento economico dei dipendenti statali è stato via via elevato per adeguarlo al costo della vita, il trattamento dei Ministri è stato elevato in misura di gran lunga inferiore.

Tuttavia, prima di questo dopoguerra, esso risultava ancora nettamente superiore al trattamento fatto al primo grado dello Stato.

Oggi, invece, lo stipendio è notevolmente inferiore non solo al trattamento previsto per il primo presidente della Corte di cassazione, ma anche a quello dei prefetti e dei direttori generali.

Essendo insostenibile simile stato di cose, che stona col senso e col significato dell'ordinamento gerarchico, il disegno di legge propone che il trattamento spettante ai membri del Governo sia d'ora in poi agganciato ai gradi gerarchici e commisurato:

a) per il Presidente del Consiglio dei Ministri, al trattamento economico complessivo previsto per il grado I, maggiorato del 50 per cento;

b) per i Ministri e per i Sottosegretari di Stato, rispettivamente, a quello del I e del II grado;

c) per gli Alti Commissari e per gli Alti Commissari aggiunti, rispettivamente, a quello del II e del III grado.

Abbiamo così delineato i criteri principali cui obbedisce il disegno di legge.

* * *

Passiamo ora ad illustrare le norme contenute nei singoli articoli.

Art. 1. — Prevede con nuove tabelle (allegati dal I al VII) i nuovi importi degli stipendi, paghe e retribuzioni per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, analogamente a quanto effettuato con la legge 12 aprile 1949, n. 149, recante miglioramenti economici ai dipendenti statali.

I criteri che hanno ispirato la determinazione delle nuove misure degli stipendi stessi sono ampiamente illustrati nella parte generale di questa relazione.

Art. 2. — Stabilisce il nuovo stipendio dei membri del Governo, il cui trattamento economico viene agganciato a quello dei gradi I (Ministri) e II (Sottosegretari) dell'ordinamento gerarchico. Agli Alti Commissari e agli Alti Commissari aggiunti è invece attribuito uno stipendio pari al trattamento

economico dei gradi II e III della gerarchia statale.

Nello stesso articolo, per i Membri del Governo, vengono soppresse le indennità di carica e di alloggio già previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 13 gennaio 1944, n. 11, e dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

Art. 3. — Riproduce la disposizione, già inserita in precedenti analoghi provvedimenti, circa la non operatività dell'aumento delle competenze fondamentali sugli emolumenti accessori ragguagliati o graduati secondo le predette competenze, ad eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza, della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e dei compensi dei cottimi e soprassoldi percentuali, le cui misure vengono maggiorate in correlazione col miglioramento previsto per gli stipendi, retribuzioni o paghe.

In considerazione, poi, che il personale postelegrafonico e gli agenti ferroviari fruiscono, in luogo del premio giornaliero di presenza, di un premio di interessamento, che non è determinato in funzione delle competenze fondamentali, e quindi non è suscettibile, come il primo, di maggiorazione in relazione all'aumento degli stipendi, si è ravvisato opportuno di prevedere il diritto di opzione per il premio giornaliero di presenza, qualora questo ultimo risultasse più favorevole del premio di interessamento.

Al fine, poi, di moralizzare la concessione dei compensi per il lavoro straordinario, l'articolo in esame dispone — nell'ultimo comma — la abrogazione del terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, con cui è data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare prestazioni eccezionali per lavoro straordinario oltre i limiti mensili di 60 ore per gli impiegati e di 75 ore per il personale subalterno, disposizione che ha dato luogo ad ingiustificate sperequazioni di trattamento a tale titolo.

Art. 4. — La disposizione contenuta nell'articolo 4 trae origine e giustificazione dalla necessità di ovviare alle attuali sperequazioni riscontrate tra il trattamento economico dei salariati reclutati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato per la raccolta e la lavorazione dei tabacchi greggi e quello corrisposto da privati datori di lavoro e similari maestranze adibite ad identiche lavorazioni.

Pertanto si stabilisce che agli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale va corrisposto il trattamento complessivo previsto dal contratto collettivo

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nazionale di lavoro per le similari categorie di personale reclutato da privati datori di lavoro nella località in cui si svolge la lavorazione. Si dispone, peraltro, che tale trattamento in nessun caso può eccedere la paga iniziale e le altre normali competenze stabilite, per la categoria nella quale, per le mansioni da espletare, detti operai potrebbero essere ascrivibili, dalla tabella A annessa al decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni.

Art. 5. — Il primo comma — come già disposto nei precedenti provvedimenti recanti miglioramenti economici — prevede la riliquidazione degli assegni personali pensionabili.

Nel capoverso dispone che — nella prima attuazione del provvedimento — non vengono ridotti o riassorbiti, per effetto dei miglioramenti economici in questione, gli assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sarebbero invece riassorbibili con i successivi aumenti di stipendio o di indennità di carovita e simili.

Art. 6. — Stabilisce le nuove misure mensili lorde dell'indennità di carovita nelle varie aliquote vigenti del 100 per cento, 105 per cento, 110 per cento e del 120 per cento. Detti importi risultano determinati maggiorando opportunamente — al fine di assicurare le stesse misure nette — gli importi attuali dell'indennità di carovita e di caropane (misura normale di lire 520 mensili), atteso che la quota dell'indennità di caropane relativa al dipendente viene assorbita nell'indennità di carovita in parola.

L'indennità di caropane, quale assegno a sé stante, viene infatti soppressa dal successivo articolo 10 del disegno di legge in esame.

Articoli 7 e 8. — In seguito al conglobamento nelle singole quote complementari di carovita di una quota dell'indennità di caropane, (lire 520 mensili), che, come detto per il precedente articolo 6, per i dipendenti statali viene soppressa dall'articolo 10 successivo, si è reso necessario fissare le nuove misure — per le singole aliquote in relazione alla popolazione del comune sede di servizio dell'impiegato — delle quote complementari stesse.

Il capoverso dell'articolo 7 prevede anche un'ulteriore maggiorazione di lire 500 mensili per ogni figlio a carico oltre il primo. Tale maggiorazione spetta esclusivamente al personale che ha diritto all'aumento concesso dal decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331 (quando cioè nel nucleo familiare non vi sia altra persona provvista di reddito di lavoro di importo superiore a lire 22.000 mensili).

Art. 9. — Al fine di evitare indebiti pagamenti si prevede — al primo comma — che la quota complementare di carovita compete al personale coniugato per il coniuge legalmente separato solo se vi sia la effettiva corresponsione di un assegno alimentare di ammontare almeno uguale alla quota complementare che viene pagata dall'Amministrazione.

Nel secondo comma si consente che siano corrisposte al personale femminile coniugato, legalmente separato, le quote complementari di carovita per la prole minorenni, ove si verifichi che il marito non sia tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno pari alle quote complementari.

Ovviamente, in questo caso, le quote stesse non vanno pagate al marito.

Art. 10. — Come già detto per gli articoli da 6 a 8, l'indennità di caropane è assorbita dal carovita e dalle quote complementari per le persone a carico. Pertanto detta indennità è soppressa per i dipendenti statali in attività di servizio. Appare infatti evidente che — dopo l'avvenuta soppressione del tesseraamento del pane e della pasta — non vi è più motivo di conservare detta indennità come emolumento a sé stante.

Detta disposizione si rende anche necessaria in quanto la corresponsione del caropane dà luogo a molteplici difficoltà e complicazioni amministrativo-contabili, senza dire che, presentemente, in mancanza delle tessere annonarie, non si può nemmeno più stabilire con sicurezza gli aventi diritto alla indennità in parola.

Art. 11. — Prevede l'aumento dal 3 per cento al 4 per cento del contributo a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei dipendenti statali, al fine di consentire maggiori prestazioni da parte dell'Ente stesso. È evidente che tale maggiorazione va applicata anche per i magistrati e per gli altri personali contemplati dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, in quanto gli stessi verranno a beneficiare delle migliori prestazioni che l'Ente suddetto potrà accordare in relazione all'incremento delle sue entrate.

Art. 12. — Si stabilisce l'elevazione dallo 0,10 per cento allo 0,50 per cento del contributo a favore del « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » e si dispone la restituzione d'ufficio del contributo stesso — senza interessi — dopo la cessazione dal servizio per qualsiasi causa essa avvenga.

Art. 13. — Talune categorie di personali hanno con la Amministrazione statale un rap-

porto con caratteristiche del tutto particolari; per altre le effettive prestazioni risultano così limitate da non poter costituire la attività esclusiva, o, almeno, principale.

Si è perciò ritenuto opportuno — come già disposto nei precedenti analoghi provvedimenti — di rinviare a successivi decreti interministeriali l'estensione dei miglioramenti previsti dal disegno di legge in esame; e ciò al fine di poter adeguare i miglioramenti stessi alle effettive prestazioni, tenuto conto della particolare natura, nonché delle loro entità e caratteristiche.

Art. 14. — Per venire incontro alle continue richieste avanzate dalle categorie interessate, l'articolo in esame autorizza la concessione di un aumento di lire 1.000 mensili dell'indennità di funzione o di studio o dell'assegno perequativo a favore del personale di ruolo dei gruppi *B* e *C* delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché del personale esecutivo dei gradi dal *V* al *X* delle ferrovie dello Stato, del personale insegnante di grado *VIII* di gruppo *B*, dei maestri elementari di ruolo.

Con l'articolo stesso si colma una lacuna della legge 11 aprile 1950, n. 130, stabilendo le misure della indennità di funzione per il personale dei gradi *I* e *II* dell'ordinamento gerarchico.

Art. 15. — In dipendenza dell'aumento degli stipendi, l'articolo in esame prevede l'elevazione da lire 275.000 a lire 500.000 del limite per il caso di cumulo degli stipendi di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 16. — Prevede la ripartizione dell'onere derivante dalla attuazione della legge, nel caso di personale retribuito parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali.

Art. 17. — Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico, utilizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed inquadrato nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, invece dell'aumento periodico di stipendio commisurato ad un decimo dello stipendio in godimento stabilito dalla citata legge n. 64, vengono, con l'articolo in questione, attribuiti gli stessi aumenti periodici previsti per i dipendenti di ruolo dello stesso grado.

La disposizione contenuta nell'articolo 17 è quanto mai opportuna, se si considera che a tale personale sono stati conferiti i gradi dell'ordinamento gerarchico degli impiegati statali di ruolo ed è stato esteso il trattamento economico previsto per tali gradi. Mentre però il personale statale fruisce di aumenti periodici

di stipendio commisurati in media a un trentesimo dello stipendio iniziale del grado, al personale dell'U. N. S. E. A. di cui trattasi sono stati attribuiti aumenti periodici commisurati a un decimo dello stipendio, e cioè un vantaggio economico che porta a conseguenze aberranti, se si tiene conto che con l'aumento di un decimo dello stipendio, l'impiegato dell'U. N. S. E. A. viene a godere dello stipendio del grado superiore. Così, ad esempio, un impiegato dell'U. N. S. E. A. di grado *VI*, dopo due aumenti periodici di stipendio, viene a godere dello stipendio di grado *IV*, grado che raramente viene raggiunto dal personale di ruolo e comunque dopo una lunga carriera, scrutini di merito e promozioni per merito comparativo.

Art. 18. — Riconosce all'Ordinario militare per l'Italia il trattamento economico stabilito per il grado di generale di divisione, esclusa, peraltro, l'indennità per spese di alloggio di cui all'articolo 33, lettera *b*) del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'esercito.

Prevede, poi, al capoverso, che lo stipendio del generale di divisione va pure tenuto presente per l'eventuale liquidazione del trattamento di quiescenza e per il calcolo delle relative ritenute. Tali disposizioni si rendono necessarie ove si consideri che tanto il Vicario generale quanto i cappellani militari fruiscono già del trattamento economico degli Ufficiali dell'esercito del grado di assimilazione e che nel 1936 l'Ordinario militare fruiva di un onorario di rappresentanza di lire 48.000 annue (corrispondenti appunto all'importo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo del grado *IV*).

Non è più previsto il rimborso delle spese di vettura, essendo stata assegnata all'Ordinario militare un'apposita automobile.

Articoli 19 e 20. — Contemplano e disciplinano l'estensione delle disposizioni in oggetto al personale degli Enti locali, degli Enti parastatali ed in genere degli Enti di diritto pubblico. All'uopo si stabilisce, sostanzialmente, che i miglioramenti economici disposti dalla legge in esame sono senz'altro estesi ai segretari provinciali e comunali — fissando per essi una nuova tabella di stipendi (allegato *VIII*) — mentre la iniziativa della estensione dei predetti miglioramenti al rimanente personale dei suindicati Enti, è demandata, atteso che esso personale dipende direttamente da tali organismi, alla potestà degli organismi medesimi.

Altresì, si stabilisce, fra l'altro, analogamente a quanto disposto con i precedenti

provvedimenti similari, che nei miglioramenti consentiti dalla legge in esame, restano assorbiti quelli di carattere particolare eventualmente concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Art. 21. — È noto che con l'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, si è disposto che ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza gli stipendi devono essere aumentati del 20 per cento allo scopo di tener conto delle competenze accessorie.

Al riguardo si è considerato che con il disegno di legge in esame i miglioramenti economici vengono attribuiti quasi per intero a titolo di stipendio, il che sposta il rapporto precedentemente esistente fra lo stipendio e dette competenze accessorie e rende perciò necessaria una revisione della cennata maggiorazione del 20 per cento ai fini di pensione.

D'altra parte si è anche constatato che qualora tale maggiorazione del 20 per cento fosse lasciata immutata le pensioni raggiungerebbero cifre molto elevate, superiori per taluni gradi anche a quelle della Magistratura, e che il coefficiente di rivalutazione delle pensioni rispetto al 1938 supererebbe notevolmente quello dei trattamenti di attività.

Per tutte queste ragioni si rende indispensabile ritoccare la predetta maggiorazione del 20 per cento, ciò che si è fatto con l'articolo in esame limitandone l'applicazione sulle prime lire 250.000 annue degli stipendi. In tal modo, mentre si eliminano gli inconvenienti sopra cennati, non si apporta alcuna modifica nel sistema di determinazione della base pensionabile per i gradi più bassi, in quanto fino al grado X gli stipendi non raggiungono lire 250.000 annue.

Art. 22. — In correlazione alla rivalutazione degli stipendi, si dispone con l'articolo in esame la riliquidazione delle pensioni, allo scopo di concedere ai pensionati un trattamento corrispondente a quello che conseguiranno i personali di pari grado cessati dal servizio a partire dalla data dalla quale avranno effetto i nuovi stipendi.

La riliquidazione delle pensioni si rende indispensabile, atteso che la maggiorazione degli stipendi e quindi delle pensioni varia percentualmente da grado a grado.

La riliquidazione dovrà essere effettuata, come già si è praticato recentemente, dalle Amministrazioni centrali competenti.

Art. 23. — Stabilisce i criteri secondo i quali deve essere effettuata la riliquidazione di cui al precedente articolo, criteri che non si discostano da quelli seguiti in occasione

della perequazione di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 221.

Art. 24. — Stabilisce che la riliquidazione della pensione non si effettua nei confronti dei personali dei gradi più bassi per i quali non si provvede alla rivalutazione degli stipendi.

In sostanza, poiché per tali categorie l'aumento dello stipendio è costituito da una percentuale costante, può parimenti attuarsi l'adeguamento delle pensioni mediante la concessione di una maggiorazione percentuale uniforme che viene fissata in ragione del 5 per cento.

In tal modo gli interessati vengono a fruire immediatamente dell'aumento loro spettante, aumento che corrisponde, con molta approssimazione, a quello che conseguirebbero qualora la loro pensione venisse riliquidata in base ai nuovi stipendi.

D'altra parte l'Amministrazione statale viene così ad essere sgravata di una notevole mole di lavoro, dato che all'aumento percentuale si provvede molto più facilmente e sollecitamente che non alla riliquidazione delle pensioni.

Sarebbe comunque assolutamente impossibile adottare una percentuale di aumento superiore al 5 per cento, in quanto le attuali pensioni verrebbero in tal caso a superare quelle liquidabili in base ai nuovi stipendi, il che deve essere necessariamente evitato.

Art. 25. — Dispone la concessione di un aumento, pure in ragione del 5 per cento, per tutte le rimanenti categorie di pensioni che non sono liquidate in base a stipendi e cioè le pensioni tabellari dei militari di truppa, le pensioni ex regime austro-ungarico, le pensioni dei cittadini italiani profughi dai territori passati sotto la sovranità di altri Stati, ecc.

Con il secondo comma si dispone poi la proroga, sino al 30 giugno 1953, del pagamento delle pensioni provvisorie concesse in sostituzione di pensioni jugoslave, pagamento che avrebbe dovuto cessare al 30 giugno 1951.

Art. 26. — Si dispone il conglobamento di una quota della indennità di caropane (lire 6.240 annue) negli assegni di caroviveri di cui fruiscono i pensionati. Ciò al fine di poter sopprimere come emolumento a sè stante la predetta indennità di caropane, analogamente a quanto viene fatto per il personale in attività di servizio.

È noto d'altra parte che gravissime difficoltà sorgono presentemente nella correzione della indennità di che trattasi e

che molteplici sono i pagamenti indebiti che vengono effettuati a tale titolo, di modo che si rende indilazionabile la soppressione di detta indennità.

Con l'ultimo comma, al fine di evitare che i titolari dell'assegno integrativo temporaneo vengano a subire una decurtazione di trattamento per effetto del conglobamento del caropane nel caroviveri, si dispone un corrispondente aumento dei limiti vigenti, per la concessione del cennato assegno integrativo.

Art. 27. — Stabilisce la concessione di un assegno *ad personam* ai pensionati, pari alla differenza fra la somma loro attualmente spettante a titolo di caroviveri e di caropane ed il nuovo importo del caroviveri previsto dal precedente articolo 26.

Ciò allo scopo di evitare che la soppressione del caropane ed il suo conglobamento nel caroviveri comportino un peggioramento rispetto al trattamento in atto.

Trattandosi di assegno personale esso non è reversibile e avendo carattere di caroviveri va sospeso nei confronti dei titolari di pensioni che prestano opera retribuita presso lo Stato o altri enti pubblici.

Articoli 28, 29 e 30. — Con tali articoli si stabilisce l'abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 1952, delle disposizioni relative al rimborso delle ritenute erariali sulle competenze di attività e di quiescenza.

Il trattamento tributario disposto con i predetti articoli è analogo a quello previsto per i prestatori d'opera privati; si sono peraltro stabilite alcune esenzioni, e cioè:

per le quote complementari dell'indennità di carovita, in quanto anche gli assegni familiari, di cui fruiscono i lavoratori privati, sono esenti da ritenute erariali;

per il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valore, le pensioni per decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie (superinvalidità, accompagnatore, cura, ecc.), atteso il particolare carattere anche morale che rivestono le predette competenze;

per gli assegni personali previsti dall'articolo 27 del disegno di legge in considerazione che essi derivano dalla soppressa indennità di caropane, la quale era esente da ritenute erariali.

Art. 31. — Con il primo comma si regola il trattamento tributario degli assegni, diritti, compensi, indennità e, in genere, di tutte le competenze che non rientrano nella disciplina del precedente articolo 29, stabi-

lando l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nella misura del 4 per cento e dell'8 per cento a seconda che le competenze fisse, indicate nel predetto articolo 29, siano inferiori o non alle lire 960.000 annue lorde.

Con il secondo comma si regola il trattamento tributario delle competenze che dalle Amministrazioni dello Stato vengono corrisposte ad estranei, stabilendo, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, l'aliquota unica dell'8 per cento, oltre all'imposta complementare dell'1,50 per cento e alla relativa addizionale. Si è reso necessario adottare una aliquota unica nella misura massima mancando la possibilità da parte degli uffici pagatori di accertare il complessivo reddito goduto dal percipiente; del resto ciò non costituisce un aggravio per gli interessati in quanto, trattandosi di redditi professionali, andrebbero, a rigore, soggetti all'aliquota del 12 per cento per la ricchezza mobile, oltre alle addizionali provinciali e comunali.

Art. 32. — Come già detto sopra, con questo articolo si introduce — agli effetti dell'imposta complementare — il principio della tassazione con aliquota progressiva in analogia a quanto viene operato nei confronti delle aziende private.

Art. 33. — Contempla la delega al Governo per provvedere alla maggiorazione delle competenze spettanti ai personali statali in correlazione all'abrogazione delle norme concernenti il rimborso delle ritenute erariali.


Si rende indispensabile consentire la cennata delega al Governo, in quanto la determinazione dei nuovi importi lordi di tutte le numerose competenze, spettanti a qualsiasi titolo ai dipendenti statali, nonché quella dei nuovi importi lordi delle pensioni richiederà un notevole lavoro e quindi un tempo non breve; il che non ha reso possibile provvedere a quanto sopra in occasione del disegno di legge in esame.

Art. 34. — Indica i mezzi per fronteggiare il nuovo onere di lire 45 miliardi ed autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 35. — Prevede, al 1° luglio 1951, la decorrenza dei miglioramenti recati dal provvedimento.

Onorevoli colleghi! Il Governo convinto, pei motivi esposti, di avere elaborato un disegno di legge che commisura il trattamento economico dei dipendenti statali alle possibilità del Bilancio ed all'ambiente economico-sociale in cui, nell'attuale momento, si muove il popolo italiano, vi invita a dare ad esso la vostra approvazione.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA



1. — Andamento degli stipendi degli impiegati dell'industria e degli impiegati statali dal 1946 in poi.
2. — Andamento del costo della vita dal 1946 in poi.
3. — Raffronto col costo della vita del potere di acquisto degli impiegati dell'industria e del potere di acquisto degli impiegati statali dal 1946 in poi.

ALLEGATO N. 2.

TABELLA COMPARATIVA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA, LA RIVALUTAZIONE ATTUALE DI QUELLE DEGLI IMPIEGATI STATALI E LA RIVALUTAZIONE PROPOSTA NELLA IPOTESI DI DIPENDENTI CELIBI (a)

(1938 = 100).

GRADO	Privati (b)	GRADO	STATALI	
			Rivaluta- zione in atto	Rivaluta- zione proposta
Dirigenti	varia e imprecisa	IV-V	31,95	42,52
1 ^a categoria	40,36	VI-VII	35,40	44,06
2 ^a categoria	42,19	VIII-IX	38,08	46,48
3 ^a categoria A	46,88	X-XI	46,60	50,46
3 ^a categoria B	49,31	XII-XIII	62,28	66,37
In complesso	43,88		42,83	49,98

(a) Come termine di comparazione è stato adottato per le retribuzioni degli statali il carovita base al 100 per cento.
(b) I dati sono stati desunti dalla Rassegna di Statistica del lavoro, n. 3 del 1951, organo della Confindustria, e si riferiscono al mese di *aprile 1951*: le variazioni del mese di giugno portano la rivalutazione media degli impiegati privati a 46,76.

TABELLA COMPARATIVA (a) FRA LA MEDIA DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA (AL LORDO) (b), IL TRATTAMENTO ECONOMICO ATTUALE DEGLI STATALI E QUELLO PROPOSTO (AL NETTO) (c).

IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA		IMPIEGATI STATALI			
Categoria	Trattamento mensile	Trattamento attuale		Trattamento proposto	
		Grado	Mensile	Grado	Mensile
I	62.375	VII A	54.341	VII A	65.933
II	47.190	VIII A	48.586	VIII A	57.994
		IX A	42.960	IX A	49.633
III-A	35.328	X A	39.499	X A	42.978
		XI A	36.308	XI A	37.308
III-B	30.062	XII B	30.620	XII B	32.432
		XIII C	25.062	XIII C	26.785

(a) La comparazione adottata tra categorie impiegatizie dell'industria privata e gradi nella gerarchia statale è soltanto approssimativa; tuttavia è la meno imperfetta che si possa costruire.

(b) Il trattamento economico degli impiegati dell'industria comprende, in via di massima, tutte le varie voci tranne i così detti « *superminimi* », gli « *assegni familiari* », lo « *straordinario* » e le « *gratifiche speciali* » che riguardano, queste ultime, i gradi più elevati. Allo « *straordinario* » dei privati corrisponde lo « *straordinario* » degli statali ed alle « *gratifiche* », i nostri « *premi in deroga* ». Agli « *assegni familiari* » corrispondono le nostre « *quote complementari delle indennità di carovita* ». Gli « *assegni* » sono fissati in lire 1.586 per il coniuge ed in lire 2.574 per ogni figlio a carico. Le *quote complementari proposte* variano da un minimo di lire 3.620 (carovita 100 per cento) ad un massimo di lire 4.240 (carovita 120 per cento) per la moglie, e a un minimo di lire 2.060 (carovita 100 per cento) ad un massimo di lire 2.370 (carovita 120 per cento) per ogni figlio a carico.

Inoltre la quota è aumentata di lire 500 per ogni figlio minorenni a carico, oltre il primo. I « *superminimi* » non hanno corrispondenza negli emolumenti statali, ma essi hanno varia misura secondo le categorie (vanno da un massimo di lire 17.000 ad un minimo di lire 200 mensili) e non sempre sono corrisposti, essendo facoltativi.

Secondo rilievi della Confindustria nella zona di Milano il 20 per cento circa delle Aziende non corrisponde alcun « *superminimo* ». È da presumere che la percentuale aumenti notevolmente scendendo da Milano verso il Mezzogiorno. È anzi accertato che un notevole numero di Aziende meridionali non corrisponde agli impiegati neanche i « *minimi contrattuali* ».

(c) Sia per gli impiegati dell'industria che per gli statali è indicato il trattamento economico iniziale dei gradi.

Per rendere più comparabili i dati, dal trattamento economico mensile degli statali si è detratto il rateo della 13^a mensilità.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO N. 4.

RAFFRONTO FRA IL TRATTAMENTO MENSILE NETTO AL 1° GENNAIO 1938 E QUELLO DI CUI AL DISEGNO DI LEGGE, NELLA IPOTESI DI PERSONALE CELIBE CON SEDE DI SERVIZIO IN COMUNE AVENTE MENO DI 600.000 ABITANTI (ALIQUOTA 100 PER CENTO)

GRUPPO E GRADO	NUOVO TRATTAMENTO MENSILE NETTO									Rivalutazione rispetto al 1938
	Trattamento mensile netto al 1° gennaio 1938 (iniziale del grado)	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Stipendio (iniziale del grado)	Indennità di carovita (celibe 100 per cento)	Premio di presenza (25 giorni)	Indennità di funzione o assegno perequativo	TOTALE	Rateo 13 ^a mensilità	TOTALE mensile netto	9		
A I	4.759	12.180	16.137	29.985	175.175	12.002	187.177	39,33		
A II	3.985	12.180	14.203	24.987	154.178	10.684	164.862	41,37		
A III	3.539	12.180	12.660	20.989	137.534	9.643	147.177	41,59		
A IV	3.092	12.180	11.264	17.992	120.556	8.463	129.019	44,73		
A V	2.319	12.180	8.375	14.992	93.941	6.519	100.460	43,32		
A VI	1.867	12.180	6.489	12.993	77.102	5.304	82.406	44,14		
B VI	1.867	12.180	6.489	12.494	76.603	5.304	81.907	43,87		
A VII	1.592	12.180	5.314	10.994	65.933	4.555	70.488	44,28		
B VII	1.592	12.180	5.314	10.495	65.434	4.555	69.989	43,96		
A VIII	1.370	12.180	4.555	8.995	57.994	4.069	62.063	45,30		
B VIII	1.370	12.180	4.555	7.296	56.295	4.069	60.364	44,06		
C VIII	1.128	12.180	4.555	3.998	52.997	4.069	57.066	50,59		
A IX	1.167	12.180	3.820	6.996	49.633	3.541	53.174	45,56		
B IX	1.167	12.180	3.820	5.497	48.134	3.541	51.675	44,28		
C IX	1.022	2.180	3.820	3.998	46.635	3.541	50.176	49,10		
A X	965	12.180	3.012	6.996	42.978	2.993	45.971	47,64		
B X	965	12.180	3.012	5.497	41.479	2.993	44.472	46,08		
C X	838	12.180	3.012	3.498	39.480	2.993	42.473	50,68		
A XI	761	12.180	2.302	6.996	37.308	2.528	39.836	52,35		
B XI	761	12.180	2.302	5.497	35.809	2.528	38.337	50,38		
C XI	626	12.180	2.302	1.999	32.311	2.528	34.839	55,65		
B XII	509	12.180	1.886	5.497	32.432	2.250	34.682	68,14		

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue ALLEGATO N. 4.

GRUPPO E GRADO	NUOVO TRATTAMENTO MENSILE NETTO									Rivalutazione rispetto al 1938
	Trattamento mensile netto al 1° gennaio 1938 (iniziale del grado)	Stipendio (iniziale del grado)	Indennità di carovita (celle 100 per cento)	Premio di presenza (25 giorni)	Indennità di funzione o assegno perequativo	TOTALE	Rateo 13ª mensilità	TOTALE mensile netto		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C XII	509	12.869	12.180	1.886	1.799	28.734	2.250	30.984	60,87	
C XIII	412	11.241	12.180	1.665	1.699	26.785	2.098	28.883	70,10	
PERSONALE SUBALTERNO										
Commosso capo	698	14.719	12.180	2.155	2.499	31.553	2.424	33.977	48,68	
1º commesso	643	14.128	12.180	2.008	1.499	29.815	2.368	32.183	50,05	
Usciere capo.	520	12.425	12.180	1.837	800	27.242	2.209	29.451	56,64	
Usciere	423	10.944	12.180	1.641	700	25.465	2.070	27.535	65,09	
Inserviente	318	9.242	12.180	1.420	600	23.442	1.910	25.352	79,72	

Comuni aventi almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999	Indennità di carovita	Rateo 13ª mensilità	Totale	Per il 1º figlio o per ciascun genitore	Per il 2º figlio o successivi (per ciascuno di essi)
Comuni aventi almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999	676	58	734	2.018	2.507
Comuni aventi almeno 800.000 abitanti	1.348	115	1.463	2.106	2.596
Comuni aventi almeno 800.000 abitanti	2.699	231	2.930	2.174	2.664
				2.321	2.811

Al personale con familiari a carico spettano inoltre le seguenti quote complementari di carovita (importi mensili netti):

Nell'indennità di carovita e relative quote complementari è conglobata l'indennità di caropane.

Nei prospetti non è indicato l'importo dei compensi per il lavoro straordinario le cui misure attuali vanno maggiorate in relazione all'aumento degli stipendi.

Nota Bene. — Per il personale con sede di servizio in comune avente 600.000 abitanti o più, gli importi dell'indennità di carovita e del rateo della 13ª mensilità e l'importo totale di cui alle colonne 3, 7 e 8, vanno aumentate delle sotto indicate cifre mensili nette:

Comuni aventi almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999	Indennità di carovita	Rateo 13ª mensilità	Totale
Comuni aventi almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999	676	58	734
Comuni aventi almeno 800.000 abitanti	1.348	115	1.463
Comuni aventi almeno 800.000 abitanti	2.699	231	2.930

Al personale con familiari a carico spettano inoltre le seguenti quote complementari di carovita (importi mensili netti):

Comuni aventi almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999	Indennità di carovita	Rateo 13ª mensilità	Totale	Per il 1º figlio o per ciascun genitore	Per il 2º figlio o successivi (per ciascuno di essi)
Comuni aventi almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999	676	58	734	2.018	2.507
Comuni aventi almeno 800.000 abitanti	1.348	115	1.463	2.106	2.596
Comuni aventi almeno 800.000 abitanti	2.699	231	2.930	2.174	2.664
				2.321	2.811

Nell'indennità di carovita e relative quote complementari è conglobata l'indennità di caropane.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO N. 5.
RAFFRONTO FRA IL TRATTAMENTO MENSILE NETTO AL 1° GENNAIO 1938 E QUELLO DI CUI AL DISEGNO DI LEGGE NELLA IPOTESI DI PROFESSORI UNIVERSITARI E INSEGNANTI MEDI CELIBI E CON SEDE DI SERVIZIO IN COMUNE AVENTE MENO DI 600.000 ABITANTI

GRUPPO E GRADO	NUOVO TRATTAMENTO MENSILE NETTO						Rivalutazione (a)	
	Trattamento mensile netto al 1° gennaio 1938 (iniziale del grado) (a)	2	3	4	5	6		7
	Stipendio (iniziale del grado)	Indennità di carovita (celibe 100 %)	Prein.o di presenza (ss. 20) (b)	Indennità accademica, o di studio e indennità di carica per i presidi (c)	TOTALE	Rateo 13 ^a mensilità	Totale mensile netto	
GRUPPI A, B E C.								
A III	3.092	12.180	10.428	20.989	135.002	9.643	144.645	46,78
A IV	3.092	12.180	9.011	17.992	118.303	8.463	126.766	41 —
A V	2.319	12.180	6.700	14.992	98.266	6.519	98.785	42,60
A VI	1.867	12.180	5.191	10.994	77.804	5.304	83.108	56,12
A VI	1.867	12.180	5.191	10.994	81.802	5.304	87.106	44,51
A VI	1.592	12.180	5.191	12.993	75.804	5.304	81.108	46,66
A VII	1.592	12.180	4.251	10.994	64.870	4.555	69.425	50,95
A VII	1.592	12.180	4.251	15.992	69.868	4.555	74.423	43,61
A VII	1.370	12.180	4.251	10.994	64.870	4.555	69.425	46,75
A VIII	1.370	12.180	4.251	10.994	64.870	4.555	69.425	43,61
A VIII	1.167	12.180	3.644	8.995	57.083	4.069	61.152	50,68
B IX	1.167	12.180	3.644	7.296	55.384	4.069	59.453	44,64
B IX	1.167	12.180	3.056	6.996	48.869	3.541	52.410	50,95
B X	965	12.180	3.056	5.997	47.870	3.541	51.411	44,91
B X	965	12.180	2.440	6.996	42.376	2.993	45.369	44,05
B XI	761	12.180	2.440	5.997	41.377	2.993	44.370	47,01
B XI	761	12.180	1.841	6.996	36.847	2.528	39.375	45,98
B XII	509	12.180	1.841	5.997	35.848	2.528	38.376	51,74
B XII	509	12.180	1.508	5.997	32.554	2.250	34.804	50,43
B XII								68,58

(a) Per il 1938 è stato tenuto conto del trattamento inerente al grado cui erano assegnati i professori universitari (per i quali non era previsto il grado III) i presidi (il cui grado terminale della carriera era il VI) e gli insegnanti medi (i cui gradi terminali erano il VII, per quelli di ruolo A, l'VIII per quelli di ruolo B, ed il IX, per quelli di ruolo C). È da considerare poi che sia i professori universitari che gli insegnanti medi hanno ottenuto, per effetto dei decreti legislativi 23 marzo 1948, n. 265 e 7 maggio 1948, n. 1642, un notevole acceleramento di carriera (minore permanenza nei singoli gradi) per la promozione al grado superiore.

(b) Per il premio di presenza — che per i professori universitari e gli insegnanti medi è corrisposto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 404 — si è tenuto conto di una media di 240 giornate all'anno.

(c) Ai Rettori è inoltre attribuita una indennità di carica di lire 2.500 ed una indennità supplementare di carica, a discrezione dell'Amministrazione quest'ultima, fra il limite massimo di lire 12.500 e minimo di lire 5.830.

Nei prospetti non è indicato, per il personale cui compete, l'importo del compenso per il lavoro straordinario le cui misure attuali vanno maggiorate in relazione all'aumento degli stipendi.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO N. 6.

RAFFRONTO FRA IL TRATTAMENTO MENSILE NETTO AL 1° GENNAIO 1938 E QUELLO DI CUI AL DISEGNO DI LEGGE PER TALUNI AGENTI FERROVIARI, NELL'IPOTESI DI PERSONALE CELIBE CON SEDE DI SERVIZIO IN COMUNE AVENTE MENO DI 600.000 ABITANTI, A STIPENDIO INIZIALE

Grado ferroviario	QUALIFICA	TRATTAMENTO MENSILE NETTO AL 1° GENNAIO 1938			NUOVO TRATTAMENTO MENSILE NETTO						Rapporto rispetto al 1938	
		Stipendio s. s. a.	Competenze accessorie	TOTALE	Stipendio	Caro-viveri	Assegno perequativo	Competenze accessorie	TOTALE	Rateo 13 ^a mensilità		TOTALE complessivo
1 ^o	Usciere capo	549	70	619	12.612	12.180	700	4.898	30.390	2.250	32.640	52,73
1 ^o	Manovratore capo	530	70	600	12.424	12.180	700	10.024	35.328	2.236	37.564	62,61
1 ^o	Deviatore capo	530	67	597	12.465	12.180	700	7.060	32.405	2.236	34.641	58,03
1 ^o	Guardamare	509	35	544	12.173	12.180	700	4.883	29.936	2.208	32.144	59,09
1 ^o	Conduttore principale	504	170	674	12.006	12.180	700	8.996	33.882	2.208	36.090	53,55
1 ^o	Aiuto macchinista	521	300	821	12.253	12.180	700	14.377	39.510	2.236	41.746	50,85
1 ^o	Inserviente	452	36	488	11.403	12.180	500	3.232	27.315	2.132	29.447	60,34
1 ^o	Cantoniere	432	—	432	11.037	12.180	500	4.489	28.206	2.097	30.303	70,15
1 ^o	Aiutante operaio	432	62	494	11.037	12.180	500	4.304	28.081	2.097	30.178	61,09
1 ^o	Manovale	432	18	450	11.037	12.180	500	3.489	27.206	2.097	29.303	65,12

N. B. — Per tutte le restanti qualifiche intermedie a quelle indicate nel prospetto la rivalutazione è comunque superiore alle 50 volte il 1938.
Per il personale con sede di servizio in comune con almeno 600.000 abitanti e per quello con persone di famiglia a carico, vedi Nota Bene prospetto allegato n. 4.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO N. 7.

RAFFRONTO FRA IL TRATTAMENTO AL 1° GENNAIO 1938 E QUELLO PROPOSTO NELL'IPOTESI DI PERSONALE AVVENTIZIO CELIBE, CON SEDE DI SERVIZIO IN COMUNE AVENTE MENO DI 600.000 ABITANTI (CAROVITA 100 PER CENTO)

CATEGORIA	Trattamento mensile netto al 1-1-1938	TRATTAMENTO MENSILE NETTO PROPOSTO						Aumento del trattamento proposto rispetto a quello 1938 (numero di volte)
		Retribuzione	Carovita (100 %)	Assegno perequativo	Premio giornaliero di presenza (25 giorni)	TOTALE	Ratco 13 ^a mensilità	
I categoria A):								
1° scatto	776	18.639	12.180	2.499	2.375	35.693	2.639	38.332
2° scatto	776	20.341	12.180	2.499	2.571	37.591	2.785	40.376
I categoria B):								
1° scatto	662	17.140	12.180	1.999	2.179	33.498	2.511	36.009
2° scatto	662	18.706	12.180	1.999	2.375	35.260	2.645	37.905
II categoria:								
1° scatto	548	15.428	12.180	800	1.959	30.367	2.364	32.731
2° scatto	548	16.838	12.180	800	2.130	31.968	2.485	34.453
III categoria:								
1° scatto	411	13.181	12.180	700	1.690	27.751	2.172	29.923
2° scatto	411	14.388	12.180	700	1.837	29.105	2.275	31.380
IV categoria:								
1° scatto	301	11.042	12.180	600	1.420	25.242	1.989	27.231
2° scatto	301	12.053	12.180	600	1.543	26.376	2.075	28.451

N. B. — Il personale impiegatizio non di ruolo non aveva, al 1938, aumenti periodici di retribuzione, istituiti soltanto, nella misura del 10 per cento della retribuzione iniziale per ogni quadriennio, con il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Ai fini del raffronto sono stati considerati i trattamenti relativi al 1° ed al 2° scatto, tenuto conto che le ultime assunzioni degli avventizi risalgono al 1947 e che pertanto essi si trovano a fruire almeno di detti scatti.

TABELLA COMPARATIVA (a) FRA IL GUADAGNO LORDO DEGLI OPERAI DI UNA AZIENDA METALMECCANICA E IL TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE NETTO, ATTUALE E PROPOSTO, DEGLI OPERAI STATALI (b)

OPERAI DELL'INDUSTRIA		OPERAI STATALI		
Qualifica	Trattamento mensile lordo (c)	Qualifica	Trattamento mensile netto	
			attuale (c)	proposto e (c)
Operai specializzati	31.320	Operai specializzati	29.849	30.415
Operai qualificati	27.956	Operai qualificati	27.683	28.112
Manovali specializzati	26.380	Operai comuni	26.971	27.407
Manovali comuni	24.600	Manovali	26.569	26.900

(a) Il salario degli operai privati è calcolato sul presupposto di 8 ore di lavoro per 25 giorni al mese il che molto di frequente non accade. Il salario *mensile* degli operai statali è, invece, *assicurato* sulla base di 26 giornate al mese (quando non sono pagati per tutti i giorni del mese, come i capi operai, le operaie di controllo e sorveglianza, i capi d'arte e i guardiani).

(b) Sia per gli operai dell'industria che per gli operai statali è indicato, per ciascuna categoria, il trattamento economico iniziale della categoria. Per gli operai statali è stato considerato anche il rateo della 13^a mensilità.

(c) Agli operai dell'industria con familiari a carico spettano, inoltre, dal 1° luglio 1950, le seguenti quote complementari per gli assegni familiari:
per la moglie: lire 68 giornaliera, pari a lire 1.700 mensili;
per ogni figlio a carico: lire 115 giornaliera, pari a lire 2.875 mensili.
 Per gli operai statali sono previste le stesse quote complementari dell'indennità di carovita stabilite per gli altri dipendenti statali (vedi Nota bene del prospetto allegato n. 4).

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO N. 9.

RAFFRONTO FRA IL TRATTAMENTO MENSILE NETTO AL 1° GENNAIO 1938 E QUELLO DI CUI AL DISEGNO DI LEGGE NELL'IPOTESI DI PERSONALE SALARIATO DI RUOLO CELIBE E CON SEDE DI SERVIZIO IN COMUNE AVENTE MENO DI 600.000 ABITANTI

QUALIFICA	Pagamento mensile 1° gennaio 1938 compreso il soprassoldo	NUOVO TRATTAMENTO MENSILE NETTO						Rivalutazione rispetto al 1938	
		Paga mensile netta compreso il soprassoldo	Indennità di carovita (celibe 100%)	Assegno ad personam	Premio di presenza (26 gg.)	Assegno perequativo	TOTALE		Rateo 13 ^a mensilità
Operai specializzati:									
paga massima	547 —	15.641	11.972	—	1.987	700	30.300	2.487	32.787
paga minima	341 —	13.466	11.972	—	1.987	700	28.125	2.290	30.415
Operai comuni:									
paga massima	433 —	12.295	11.972	—	1.605	500	26.372	2.183	28.555
paga minima	230,50	11.172	11.972	76	1.605	500	25.325	2.082	27.407
Operai specializzati:									
paga massima	553,60	15.874	11.972	—	1.580	500	29.926	2.335	32.261
paga minima	318,30	14.656	11.972	99	1.580	500	28.807	2.235	31.042
Operai comuni:									
paga massima	267,75	10.335	11.972	333	1.350	500	24.490	2.006	26.496
paga minima	137,55	9.140	11.972	573	1.350	500	23.535	1.898	25.433

Note. — Le paghe mensili delle operaie specializzate sono state calcolate sulla base di 30 giorni al mese, per gli altri salariati sulla base di 25 giornate al mese per le paghe del 1937, e di 26 giornate al mese per le paghe attuali (includendovi quindi le festività infrasettimanali).

Nessun raffronto si rende possibile fra i trattamenti assicurati nel 1938 e quelli previsti dal provvedimento di cui trattasi nei riguardi degli operai « non di ruolo », in genere, e dei « temporanei », in particolare. Ciò perché, ai sensi degli articoli 10 e 16 del regio decreto 24 dicembre 1924 e successive modificazioni sullo stato giuridico dei salariati statali, tanto le indennità temporanee di carovita quanto le paghe venivano corrisposte nella misura in vigore nella piazza nella quale detti operai prestavano servizio. Tale situazione ha avuto termine con l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, che in apposite tabelle ha stabilito paghe uniche nazionali, da applicarsi sia agli operai permanenti (di ruolo) sia a quelli non di ruolo (temporanei e giornalieri).

Altrettanto dicasi per gli « agenti ausiliari dei fari », i quali sono stati inquadrati fra i « temporanei » ed ammessi al godimento di apposite e particolari paghe di tabella soltanto nel 1946, per effetto di detto decreto legislativo n. 585.

Neppure si rende possibile il raffronto nei riguardi degli operai « qualificati » (2^a categoria), dei « manovali » (4^a categoria) e degli apprendisti (5^a categoria) in quanto tali categorie salariali sono state istituite soltanto col citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

Per il personale con sede di servizio in comune con almeno 600.000 abitanti e per quello con persone di famiglia a carico, vedi Nota bene, prospetto allegato n. 4.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.

ART. 2.

Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi II e III dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado I dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado II dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado III dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione d'impiego civile o militare essi fruiscono di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

È abrogato l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

ART. 3.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e succes-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorché utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente articolo 1, né si considerano per le ripartizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e dall'articolo 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575, le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paghe in vigore anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge.

Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica e da quella delle ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Il comma terzo dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è abrogato.

ART. 4.

Al personale giornaliero, assunto dall'Amministrazione dei monopoli di Stato per lavori di carattere stagionale, inerenti alla lavorazione del tabacco greggio, va corrisposto il trattamento complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la similare categoria di personale dipendente dalla industria privata nella località in cui si svolge detta lavorazione, trattamento che, in nessun caso, può eccedere quello costituito dalla paga iniziale stabilita, per la categoria nella quale tale personale giornaliero sarebbe ascrivibile, dalla tabella A annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, e dalle altre normali competenze stabilite dalle vigenti disposizioni per le maestranze statali.

ART. 5.

L'importo dell'assegno personale, previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, è nuovamente liquidato, con effetto

dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione della presente legge.

ART. 6.

L'importo dell'indennità di carovita di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nelle seguenti misure mensili lorde:

lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;

lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

ART. 7.

L'importo delle quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1334, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 3.620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 3.770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 3.930 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.220 per ciascuna delle

altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 4.240 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ogni figlio minore a carico oltre il primo. Si osservano, anche a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

ART. 8.

L'importo delle quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 2.860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 2.970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 3.090 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 3.320 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

ART. 9.

L'articolo 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta ».

« Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minore, sempreché convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito ».

ART. 10.

Nell'indennità di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli, 6, 7 e 8 rimane assorbita e consolidata l'indennità di carovita istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sé stante per i dipendenti statali.

Sono soppressi:

a) l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484;

b) gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

ART. 11.

Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento.

Per i dipendenti statali, ai quali si applica la presente legge, la ritenuta relativa al contributo menzionato nel precedente comma va calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sull'indennità di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ART. 12.

Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato », è elevato alla misura unica di centesimi cinquanta per ogni cento lire dello stipendio o paga lorda mensile.

Detto contributo è rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, al titolare o ai suoi aventi causa.

La restituzione avviene senza interessi. Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare è trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

ART. 13.

Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvederà — nei limiti dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza — alla revisione del trattamento economico:

a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) degli ufficiali giudiziari;

c) del personale aggregato alle carceri;

d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;

f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonché ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

ART. 14.

Con effetto dal 1° luglio 1949 l'indennità di funzione per i personali dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico è stabilita, rispettivamente, in lire 30.000 e lire 25.000 mensili lorde.

Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi *B* e *C* delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado VIII di gruppo *B*, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennità di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo sono aumentate di lire mille mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge.

L'aumento di cui al precedente comma non spetta ai personali che fruiscono di altre indennità, assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilità per prestazioni individuali.

Le categorie di personale alle quali spetta l'aumento sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

ART. 15.

Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 275.000 a lire 500.000.

ART. 16.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle stesse proporzioni.

ART. 17.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma è suscettibile di aumenti periodici da attribuirsi con gli stessi criteri ed importi previsti per gli impiegati statali del grado di parificazione ».

ART. 18.

L'articolo 11 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente:

« All'Ordinario militare per l'Italia compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di divisione, esclusa l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'articolo 33, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'esercito, approvato con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 ».

« Agli effetti della eventuale liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute si considera lo stipendio del grado di generale di divisione ».

ART. 19.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le provincie, i comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti Organi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383.

Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale orario di servizio, e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è parificabile. È invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante sta-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica.

Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo, si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni.

ART. 20.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonché le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti Organi, da assoggettare all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela di concerto con il Ministro per il tesoro, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, mediante decreto dei predetti Ministri.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 19, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti, Istituti ed Aziende suindicati — eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato — per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.

Al personale degli Enti, Istituti ed Aziende predetti, si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 19.

ART. 21.

L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, viene applicato limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde o frazioni di esse.

Resta fermo l'aumento nella misura fissa di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, modificato dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

ART. 22.

Salvo il disposto dei successivi articoli 24 e 25, le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti.

Il precedente comma non si applica ai pensionati di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

ART. 23.

La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo 22 si effettua:

1°) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente articolo 21, nonché gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge;

2°) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data suddetta ed osservando le norme e i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221;

3°) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dal successivo articolo 26.

ART. 24.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22 e 23 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie:

ai personali civili dei gruppi *A*, *B* e *C* di grado inferiore all'undecimo della gerarchia statale e corrispondenti gradi del personale delle ferrovie dello Stato;

ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati;

al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi;

al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai.

Le pensioni e gli assegni contemplati dall'articolo 22, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 5 per cento.

ART. 25.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 5 per cento.

Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, è prorogato fino al 30 giugno 1953.

ART. 26.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, sono elevati:

da lire 56.400 a lire 62.640 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti;

da lire 42.000 a lire 48.240 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

da lire 37.200 a lire 43.440 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di reversibilità.

Alle stesse misure sopraindicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni,

fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che sono elevati da lire 4.800 a lire 11.040 annue.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sé stante per le categorie di pensionati cui competono i suddetti assegni di caroviveri.

Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue, stabiliti dall'articolo 4 della legge 4 maggio 1951, n. 306, sono elevati rispettivamente a lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue.

ART. 27.

L'eventuale differenza fra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni ordinarie prima dell'entrata in vigore della presente legge a titolo di assegno di caroviveri e di indennità di caropane e l'importo dell'assegno di caroviveri di cui al precedente articolo 26, viene conservata quale assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorché si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui al presente articolo l'articolo 4 del regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

ART. 28.

Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e nell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

ART. 29.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 30, a decorrere dal 1° gennaio 1952, sull'ammontare complessivo dello stipendio, o

paga, o retribuzione, dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo o delle indennità analoghe a carattere fisso e continuativo, e della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità, e sull'ammontare complessivo dei trattamenti di quiescenza, è applicata, previa detrazione della quota esente di lire 240.000:

a) l'imposta di ricchezza mobile nella misura del 4 per cento sulla parte eccedente le lire 240.000 fino all'importo, ragguagliato ad anno, di lire 960.000 e dell'8 per cento sulla parte eccedente l'ammontare, ragguagliato ad anno, di lire 960.000;

b) l'imposta complementare progressiva sul reddito, nella misura dell'1,50 per cento;

c) l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Ai fini della determinazione dell'aliquota di ricchezza mobile di cui al precedente comma per i personali che non fruiscono dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo in virtù del terzo comma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, si computa la indennità di funzione o l'assegno perequativo previsti per il corrispondente gruppo e grado.

ART. 30.

Sono esenti dalle ritenute indicate nel precedente articolo 29 e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini della imposta complementare:

1°) il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare e le pensioni per decorazioni dell'Ordine militare d'Italia;

2°) le quote complementari dell'indennità di carovita previste dai precedenti articoli 7 e 8, nonché l'indennità di famiglia indicata nell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392;

3°) gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, esclusi gli assegni di caroviveri, e gli assegni personali previsti dal precedente articolo 27.

È abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.

ART. 31.

Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli 29 e 30,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nonché sugli assegni, diritti, compensi, indennità e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare, con le aliquote, rispettivamente, del quattro per cento se il totale degli assegni fissi indicati nel precedente articolo 29 non superi le lire 960.000 annue lorde o dell'otto per cento nel caso in cui il totale degli assegni stessi superi l'anzidetta somma. Va inoltre applicata la ritenuta per imposta complementare nell'aliquota dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Su tutti i compensi, assegni ed indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato ad estranei, ferma rimanendo la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, le ritenute per imposta di ricchezza mobile ed imposta complementare si applicano sull'intero ammontare con le aliquote, rispettivamente, dell'8 per cento e dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

ART. 32.

La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 29 e 31, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo è portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive.

L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avrà luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952.

È abrogato l'articolo 11 del regio decreto legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.

ART. 33.

In relazione al ripristino delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, conseguente alla abrogazione, prevista dal precedente articolo 28,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle disposizioni relative al rimborso dell'importo di dette ritenute, il Governo è delegato a provvedere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, alla corrispondente maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 1952:

delle competenze spettanti ai personali statali in dipendenza del loro rapporto d'impiego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome di Stato;

dei trattamenti ordinari di quiescenza a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente articolo 22, nonché dei trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Per il personale degli Enti contemplati negli articoli 19 e 20 della presente legge, a cui sia stato applicato il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, nonché per i pensionati dei predetti Enti ai quali sia stato applicato il disposto del terzo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, la maggiorazione prevista dal precedente comma può essere disposta mediante deliberazione dei competenti organi degli Enti stessi da assoggettarsi all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela sugli Enti medesimi, di concerto con quello per il tesoro. Il conseguente onere farà carico al bilancio dei rispettivi Enti.

ART. 34.

Alla maggiore spesa di lire 45 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

ART. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951.